



Esame di maturità Parliamone insieme!

13 aprile 2026, ore 11:00

A cura di Filomena Filippis, Pietro Perrone, Elena Sorrisio, Mira Francesca Carello

Recenti riferimenti normativi

- **D.L. 127/2025 convertito con modificazioni dalla Legge 164/2025:** l'art. 1 prevede una serie di **misure che riguardano diversi aspetti dell'esame** conclusivo della scuola secondaria di secondo grado
- **DM 29 gennaio 2026, n. 13:** Decreto di individuazione delle **discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio** d'esame per l'anno scolastico 2025/2026
- **DM 18 febbraio 2026, n. 28:** individua le **aree disciplinari** finalizzate alla correzione delle prove scritte dell'esame di maturità (modifica il DM 319/2015)
- **Nota** del Direttore generale della D.G. per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 78833 del 16 marzo 2026: individua le **calcolatrici** che si possono utilizzare nella seconda prova scritta
- **Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026**

Denominazione: esame di maturità

D.L. 127/2025 convertito con modificazioni dalla Legge 164/2025, art. 1, co. 1

Il cambiamento della denominazione attiene alla finalità dell'esame: *l'esame valuta il grado di **maturazione personale**, di **autonomia** e di **responsabilità** acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'**impegno dimostrato** nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una **prospettiva di sviluppo integrale della persona**.*

Oltre alle conoscenze, abilità e competenze, l'esame si prefigge di valutare aspetti complessi come maturità, autonomia, responsabilità.

E' ribadita e rafforzata la **funzione orientativa** dell'esame.

Diverso numero di commissari

D.L. 127/2025 convertito con modificazioni dalla Legge 164/2025, art. 1, co. 1

*Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite **commissioni d'esame**, una ogni due classi, presiedute da un **presidente esterno** all'istituzione scolastica e composte da **due membri esterni** e, per ciascuna delle due classi, da **due membri interni**, afferenti alle **aree disciplinari** individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (DM 18 febbraio 2026, n. 28)*

Le materie oggetto dell'esame

Il **DM 29 gennaio 2026, n. 13** (cosiddetto Decreto materie) individua le quattro materie oggetto di esame; per gli **Istituti professionali** del vigente ordinamento sono individuate solo le due materie affidate ai Commissari esterni.

*Infatti, in tutti gli **Istituti professionali** del vigente ordinamento, la scelta dei commissari interni è effettuata in relazione allo **specifico percorso formativo attivato nella classe**, in modo da assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova, cui sarà affidata la stesura delle proposte di traccia. Il colloquio avrà perciò a oggetto anche i due insegnamenti scelti dall'istituzione scolastica, assegnati ai predetti commissari interni.*

Aree disciplinari e correzione delle prove scritte

O.M. 54/2026, art. 21, co.4: *Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando **per aree disciplinari**, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 2026, n. 28*

La correzione delle prove scritte può avvenire in due modalità: per aree disciplinari o in plenaria,

MA

la correzione per aree disciplinari è possibile solo se vi sono due commissari per ogni area.

Se vi sono tre commissari appartenenti ad un'area e uno appartenente all'altra area, non è possibile la correzione per aree disciplinari.

La **valutazione** deve essere effettuata **sempre in plenaria** utilizzando le apposite griglie.

La prima prova scritta - OM 54/2026, art. 19

*Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 62/2017, la **prima prova scritta** accerta la **padronanza della lingua italiana** o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché **le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche** del candidato. Essa **consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico**. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.*

La prima prova scritta si svolge **giovedì** 18 giugno 2026 (inizio alle ore 8:30)

La seconda prova scritta - OM 54/2026, art. 20, co. 1 e 2

- 1. La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto la/le disciplina/e caratterizzante/i il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.*
- 2. Per l'anno scolastico 2025/2026 le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, fatta eccezione per gli istituti professionali del vigente ordinamento, sono individuate dal d.m. 29 gennaio 2026, n. 13.*

La seconda prova scritta negli Istituti professionali

Il **D.M. 164/2022** ha introdotto delle novità per la redazione e lo svolgimento della **seconda prova scritta** dell'esame di maturità negli istituti professionali, che la normativa più recente NON ha modificato.

La seconda prova negli istituti professionali del nuovo ordinamento non è più basata sul singolo insegnamento, ma privilegia un'**impostazione per «nuclei tematici fondamentali d'indirizzo»** correlati alle competenze. Tale **impostazione è coerente con il nuovo assetto** ordinamentale, organizzativo e didattico **dell'istruzione professionale** di cui al decreto legislativo n. 61/2017.

In particolare, l'assetto didattico degli indirizzi professionali, delineato dal D.lgs 61/2017 è caratterizzato dall'**aggregazione delle discipline all'interno degli assi culturali** e dalla **progettazione interdisciplinare per competenze**. Tale assetto interdisciplinare caratterizza, altresì, i curricula dei diversi indirizzi.

Con il DM 164/2022 sono adottati i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta degli 11 indirizzi di istruzione professionale introdotti dal decreto legislativo n. 61/2017 che sostengono l'esame di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Gli stessi sono ulteriormente declinati nella nota MIM prot. 23988 del 19/09/2022

Terza prova scritta: percorsi EsaBac e EsaBac techno e sezioni con opzione internazionale.

giovedì 25 giugno 2026, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi **EsaBac ed EsaBac techno** e nei licei con **sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca**.

Specifiche disposizioni per lo svolgimento dell'esame di maturità nelle sezioni in cui sono attivati i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e per le sezioni con opzione internazionale saranno emanate con appositi decreti ministeriali.

Validità dell'esame

D.L. 127/2025 convertito con modificazioni dalla Legge 164/2025, art. 1, co. 1

*L'esame di maturità è **validamente sostenuto** se il candidato ha svolto **tutte le prove**.*

Ciò che non si può più fare è la scelta attiva di rifiutarsi di svolgere il colloquio.

Il candidato che, in fase di colloquio, sia colto dal panico e si blocchi svolge comunque il colloquio.

Punteggio integrativo

D.L. 127/2025 convertito con modificazioni dalla Legge 164/2025, art. 1, co. 1

*La commissione d'esame può motivatamente **integrare il punteggio fino ad un massimo di tre punti** ove il candidato abbia ottenuto un **punteggio complessivo di almeno novanta punti**, tra credito scolastico e prove d'esame.*

Formazione per i Commissari

Non obbligatoria.

Online, con presumibile avvio nel mese di maggio.

Dall'a.s. 2026/2027 costituirà titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni d'esame.

CANDIDATI INTERNI - ammissione - art. 3 c.1 OM 54/2026

Votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina/gruppo di discipline. Nel caso di votazione inferiore a 6 in una disciplina/gruppo di discipline, il CDC può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame

- Partecipazione alle prove INVALSI
- Svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro
- Frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe collegiali)
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato (DPR 249/1998, art. 4, cc. 6 e 9-bis)

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO D.Lgs 62/2017, art. 13, co. 2

Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e in comportamento

- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del II ciclo

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo

- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi

Comportamento pari a 6 = elaborato critico

Nel caso di valutazione del comportamento **pari a sei decimi il consiglio di classe** assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo

La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale

L'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali

ELABORATO DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE

FINALITÀ DELL'ELABORATO: Riflessione sul proprio comportamento
Valorizzazione della cittadinanza attiva

Esempi:

- Progetto di volontariato locale
- Analisi di un caso di cronaca
- Proposta di miglioramento sociale
- Ricerca sulla Costituzione italiana

Ammissione all'esame - scrutini- OM 54/2026, art. 3, co. 2

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.

In caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente

Gli esiti degli scrutini **con la sola indicazione**, per ogni studente, della dicitura *ammesso e non ammesso all'esame*, **ivi compresi i crediti scolastici**, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente **nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento**

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

D.lgs. 62/2017 art. 15, co. 2-bis

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

media dei voti + voto comportamento 6-7-8: FASCIA BASSA

media dei voti + voto comportamento 9-10: FASCIA ALTA

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Allegato A (di cui all'art. 15 co. 2 D.lgs 62/2017)

	3^ ANNO	4^ ANNO	5^ ANNO
$M < 6$	-	-	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

RIUNIONE PLENARIA OPERAZIONI PROPEDEUTICHE- OM 54/2026, art. 15

seduta plenaria MARTEDI^ 16 giugno 2026 ore 8.30 presso l'istituto di assegnazione (indicazione sulla propria nomina) - se commissione opera su due sedi, riunione plenaria presso la prima sede della commissione.

VERIFICA ASSENTI/PRESENTI (sostituzione da parte del DS per commissari interni /sostituzione da parte di USR per commissari esterni)

FISSARE TEMPI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE RIUNIONE PRELIMINARI DELLE SINGOLE CLASSI

DEFINIRE ASPETTI ORGANIZZATIVI:

- data inizio colloqui,
- ordine di precedenza tra le due classi,
- ordine di precedenza tra candidati esterni e interni,
- convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica
- concordare con altri presedenti in caso di sovrapposizioni (in genere il DS ha provveduto a proporre un calendario dei lavori che tenga conto di eventuali commissari operanti su due commissioni)
- stilare il calendario definitivo delle operazioni
- in caso di candidati che hanno frequentato corsi di istruzione in ospedale o in luoghi di cura, organizzare la riunione plenaria con la presenza dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari delle commissioni stesse.
- stilare il calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione (area riservata del registro elettronico; candidati esterni la segreteria provvede ad invio e-mail)

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE/CLASSE- OM 54/2026, art. 16

c. 1-6; 9

NOMINARE UN SOSTITUTO, UNICO PER LE DUE COMMISSIONI (tranne in caso di necessità da motivare)

SCEGLIERE UN SEGRETARIO per ciascuna classe

DICHIARAZIONI di TUTTI I COMPONENTI: non aver:

- istruito privatamente candidati interni e esterni nel 2025_26
- rapporti di parentela e affinità entro 4^a, coniugio, unione civile,

Se sì il presidente comunica incompatibilità o al DS (che trasmette a USR) o all'USR

comma 9:

- criteri di correzione e valutazione delle prove scritte
- modalità di conduzione del colloquio
- criteri per eventuale punteggio integrativo fino a un massimo di **TRE punti** (punteggio di almeno 90 punti tra credito scolastico e prove d'esame)
- criteri per l'attribuzione della lode

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE/CLASSE- OM 54/2026, art. 16

c. 7-8

ESAME DEGLI ATTI E DOCUMENTI CANDIDATI INTERNI E ESTERNI (possibile anche in sedute successive alla preliminare):

- Elenco dei candidati e documentazione relativa al percorso scolastico **al fine dello svolgimento del colloquio**
- Domande di ammissione candidati abbreviazione per merito
- Domande di ammissione candidati esterni (esito esame preliminare, credito scolastico, attività FSL)
- Copia verbali delle operazioni di cui all'art.-11(attribuzione e motivazione credito scolastico) - verbali di scrutinio giugno 2026
- documento del CDC
- documento del CDC parte relativa ai candidati con disabilità
- documentazione relativa ai candidatati con DSA
- per le classi sperimentali, relazione informativa ai progetti di studio e progetto di sperimentazione

Correzione delle prove scritte

NON sono mutati i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte con le relative griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi.

PRIMA PROVA - D.M. 1095/2019: griglia in centesimi, con **parte generale (max. 60 punti)** e **parte specifica diversa a seconda della tipologia testuale (max. 40 punti)**. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50).

La griglia ministeriale di valutazione per l'attribuzione dei punteggi contiene gli indicatori; nei documenti del 15 maggio i CdC inseriscono le griglie di valutazione complete dei descrittori.

SECONDA PROVA - D.M. 769/2018: griglia in ventesimi.

La griglia ministeriale di valutazione per l'attribuzione dei punteggi contiene gli indicatori; nei documenti del 15 maggio i CdC inseriscono le griglie di valutazione complete dei descrittori.

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

Il colloquio ha la **finalità** di **accertare** il **conseguimento** del **profilo educativo, culturale e professionale** della studentessa o dello studente (PECUP).

A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel **Curriculum della studentessa e dello studente** di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il colloquio si svolge sulle **quattro discipline** individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di **verificare l'acquisizione** dei **contenuti** e dei **metodi propri di ciascuna disciplina**, la **capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite** e di **argomentare in modo critico e personale**, nonché il **grado di responsabilità e maturità** raggiunto.

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

Il colloquio valuta le **conoscenze**, le **abilità** e le **competenze** del/la candidato/a, nonché del **grado di maturazione personale**, di **autonomia** e di **responsabilità** raggiunto al termine del percorso di studio, anche **tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico** e in **altre attività coerenti con il percorso di studio**, nonché del **grado di responsabilità** o dell'**impegno evidenziati in azioni** particolarmente meritevoli – **documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente** - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

Il colloquio **ha inizio** con una **breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale**, anche **alla luce delle informazioni** contenute nel **Curriculum** della studentessa e dello studente.

Il colloquio **prosegue** con la **proposta di domande e approfondimenti** sulle **quattro discipline** di cui all'art. 1, co.1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per **argomentare in maniera critica e personale**.

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

Inoltre, il candidato durante il colloquio svolge una **breve relazione o un lavoro multimediale, sulle esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro (FSL) o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato.**

Per i **candidati esterni** la relazione o il lavoro multimediale hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 62/2017.(dove si parla di attività assimilabili ai percorsi di FSL)

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

Il colloquio verifica, inoltre, le **competenze di educazione civica**, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, **come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.**

Infine, nell'ambito del colloquio, viene effettuata la **discussione degli elaborati relativi alle prove scritte**; questo momento consente allo studente di rielaborare contenuti, correggere eventuali errori e dimostrare consapevolezza critica del proprio operato.

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

E' bene precisare che **tutti questi ambiti** concorrono alla **valutazione** complessiva del **colloquio**, restituendo un quadro organico delle conoscenze e delle competenze raggiunte al termine del ciclo scolastico, come sembra sintetizzare l'allegato A con la sua rubrica di valutazione della prova orale.

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

La commissione cura l'**equilibrata articolazione e durata** delle **fasi del colloquio** e il **coinvolgimento delle diverse discipline**, valorizzandone soprattutto i **nuclei tematici fondamentali** e la **dimensione pluridisciplinare** e interdisciplinare. Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del **percorso didattico effettivamente svolto**, in **coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe**, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel **rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali**.

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, **nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell'elaborato di cui all'art. 3, lettera a)**

Il Colloquio orale OM 54/2026, art. 22 e Dlgs.62/2017 art.17 co. 9

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la **metodologia CLIL**, il **colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame quale commissario interno.**

Il Colloquio orale OM 54/2026: come si valuta?

La commissione/classe dispone di **venti punti** per la valutazione del colloquio. La commissione/classe procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato **nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato.**

Il punteggio è attribuito dall'intera commissione/classe, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A dell'O.M. 54/2026.

Il Colloquio orale OM 54/2026: come si valuta?

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

- Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle quattro discipline oggetto del colloquio.....**max 5 punti**
- Capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite; padronanza lessicale e semantica, anche con riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore (eventualmente anche in lingua straniera)..... **max 5 punti**
- Capacità di argomentare in modo critico e personale**max 5 punti**
- Grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio.....**max 5 punti**

Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026

Art. 24 - *Esame dei candidati con disabilità*

1. Il **consiglio di classe** stabilisce la tipologia di prove d'esame, se con valore **equipollente** o **non equipollente**, in coerenza con quanto previsto all'interno del **piano educativo individualizzato** (PEI)
2. La **commissione**, sulla base della **documentazione fornita dal consiglio di classe** relative alle attività svolte, alle **valutazioni** effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati **sulla base del piano educativo individualizzato** e con le modalità di valutazione in esso previste
3. Le **prove d'esame**, ove di **valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione
4. Per la **predisposizione**, lo **svolgimento** e la **correzione** delle **prove d'esame**, la **commissione** può **avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico**. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal **presidente della commissione** sulla base delle **indicazioni del documento del consiglio di classe**, acquisito il **parere della commissione/classe**.

Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026

Art. 24 - *Esame dei candidati con disabilità*

7. La **commissione** può assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
In **casi eccezionali**, la **commissione**, tenuto conto della **gravità** della disabilità, della **relazione del consiglio di classe**, del **PEI** e in particolare delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di **prove equipollenti in un numero maggiore di giorni**, in coerenza con le suddette modalità.
8. Le **commissioni adattano**, ove necessario, al PEI le **griglie di valutazione delle prove scritte** e la **griglia di valutazione della prova orale** di cui all'allegato A.
9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **prove d'esame non equipollenti**, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'**attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.**
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del **supporto dei docenti** e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. La commissione d'esame, considerati gli **elementi forniti dal consiglio di classe**, tiene in debita considerazione le **specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate** e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei **percorsi didattici individualizzati e personalizzati**.

Verifica della documentazione da parte della commissione

1. PEI
2. Relazione del consiglio di classe
3. Simulazioni prove e griglie di valutazione
4. Documento del consiglio di classe (art. 10 O.M. 54 del 26 marzo 2026)

Il percorso didattico e valutativo che gli alunni con disabilità **hanno svolto durante l'intero anno scolastico** deve essere coerente, precedentemente costruito, chiaro e documentato

La progettazione personalizzata per gli alunni con disabilità **deve essere esplicitata nel PEI**

La commissione opera in **coerenza con la progettazione disciplinare del consiglio di classe**

La commissione

- Stabilire un **clima relazionale positivo**
- Ascoltare il **docente di sostegno** nominato in sede di esame
- **Valorizzare** ciò che è stato costruito nel corso degli anni
- Mettere gli **studenti** nelle migliori condizioni di esprimersi
- **Coinvolgimento diretto degli studenti** (principio di autodeterminazione)

Nota MIM 23420 del 12-06-2025

**Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - prove equipollenti dei
candidati con disabilità**

D.I. 153/2023 - Allegato B

Linee Guida e modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche

*[...] nelle prove equipollenti “gli obiettivi sono conformi al PECUP, alle Indicazioni nazionali o alle Linee guida, seppure in **forma semplificata e/o opportunamente essenzializzata**” e le stesse devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.*

*Le prove equipollenti, dello stesso valore di quelle somministrate alla classe, potranno contemplare, se previsti nel PEI, l'utilizzo di strumenti compensativi, di mezzi tecnici, quali ausili tecnologici, o modalità differenti quali, ad esempio, una riformulazione delle consegne che le renda più accessibili al candidato, consentendogli comunque di **dimostrare l'acquisizione delle competenze richieste***

D.I. 153/2023 - Allegato B

Sezione 8

Interventi sul percorso curricolare

*Per la Scuola Secondaria di secondo grado, oltre alla progettazione per discipline/insegnamenti e all'indicazione delle modalità di valutazione, si prevedono necessarie **considerazioni in merito alla validità del titolo di studio** e, limitatamente agli ultimi tre anni di corso, la progettazione dei PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.*

*Nel campo 8.2, relativo alla progettazione disciplinare, si chiede di **definire le personalizzazioni necessarie** anche rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe e utilizzate per tutte le discipline.*

Progettazione personalizzata - D.I. 153/2023

Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

ALLEGATO 4 - PEI

8. Interventi sul percorso curricolare

8. 1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

8. 2 Progettazione disciplinare

A – Segue la **progettazione didattica della classe** e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti **personalizzazioni** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ...

con verifiche identiche []

equipollenti []

C – Segue un **percorso didattico differenziato**

con verifiche [] non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

D.I. 153/2023 - Allegato B

Linee Guida e modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche

Sezione 8

Interventi sul percorso curricolare

*Tenuto conto degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione stabiliti per ogni disciplina, **anche nel caso in cui fossero gli stessi stabiliti per la classe**, le personalizzazioni da mettere in atto per la somministrazione e lo svolgimento delle prove di verifica sono indicate con chiarezza al fine di assicurarsi che la verifica avvenga secondo modalità efficaci ed eque.*

*È importante **garantire l'accessibilità e la fruibilità delle verifiche**, specie se prevedono attività legate alla letto-scrittura, aspetto che rientra nella progettazione del contesto inclusivo.*

D.I. 153/2023 - Allegato B

Linee Guida e modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche

A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:

- **tempi più lunghi***
- **riduzione per numero o dimensioni** delle verifiche proposte*
- **adattamento tipologia di prova:** colloquio orale anziché prova scritta, domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.*
- **uso di strumenti compensativi**, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;*
- sistemi di **compensazione tra modalità diverse di verifica**, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., **assicurandosi che un'eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell'applicazione di procedure***

Prova equipollente

- Accerta la **medesima competenza** della classe attraverso **modalità differenti**
- Garantisce **equità** nella valutazione, **legittimità** e **inclusione**
- Elaborate su **modello del consiglio di classe / adattamento prove ministeriali**
- Coerenza tra **obiettivo** e **modalità di verifica**
- Permette agli studenti di **dimostrare le conoscenze in modi diversi**
- I **nuclei fondanti** delle discipline non cambiano
- Si basano su **medesimi contenuti**, ma con modalità diverse
- **Elaborazione condivisa**

Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di maturità secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)
2. La **commissione**/classe, sulla base del **PDP** e di tutti gli **elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe**, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli **strumenti compensativi previsti dal PDP** e possono utilizzare **tempi più lunghi** di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di **dispositivi per l'ascolto** dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma di maturità. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

3. Le **commissioni** adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un **percorso didattico differenziato**, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di maturità sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'**attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un **percorso didattico ordinario**, con la sola **dispensa dalle prove scritte** ordinarie di **lingua straniera**, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni di cui al presente comma **conseguono il diploma di maturità**. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026

Art. 25 - Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

6. Per le situazioni di **studenti con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre **è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi** già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma di maturità.